



CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE
DELL'AMORE MISERICORDIOSO

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

CODICE ETICO

allegato al Modello Organizzativo

Edizione 2013

CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE
DELL'AMORE MISERICORDIOSO

MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE

CODICE ETICO
allegato al Modello Organizzativo

Edizione ottobre 2013

Art. 1

- 1.1 Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine dell'ente ecclesiastico.
- 1.2 Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.
- 1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).
- 1.4 Le disposizioni del presente codice sono altresì vincolanti per tutte le religiose della *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso*, in quanto compatibili con il loro stato e con le regole e costituzioni che reggono l'Istituto e ne costituiscono il diritto proprio.
- 1.5 Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dalla *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione continuativa.

Art. 2

- 2.1 La *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:
 - a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'Organo di vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;
 - b) alla verifica della sua effettiva osservanza;
 - c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Art. 3

- 3.1 Il perseguimento dell'interesse della *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* non può mai giustificare una condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 4

- 4.1 È vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.
- 4.2 Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

- 4.3 Nello svolgimento di ogni attività la *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1.
- 4.4 Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* e dei destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.

Art. 5

- 5.1 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso*, che è tenuta ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- 5.2 La *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.
- 5.3 Tutti i preposti alle opere della *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 6

- 6.1 La *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.
- 6.2 La *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- 6.3 Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.
- 6.4 La *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.
- 6.5 Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Art. 7

- 7.1 I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari

per promuovere o favorire interessi della *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso*, anche a seguito di illecite pressioni.

- 7.2 Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.
- 7.3 Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio diretto superiore o, in mancanza, la Superiora Generale o Provinciale e, in ogni caso, l'Organo di vigilanza.
- 7.4 La documentazione predisposta dagli addetti delle singole Case per la partecipazione a bandi per finanziamenti pubblici dev'essere sempre trasmessa per l'approvazione al Legale Rappresentante o ad un diverso soggetto, da costui delegato attraverso atto scritto.
- 7.5 Tutti gli addetti delle singole Case che utilizzano finanziamenti pubblici devono attenersi strettamente agli atti normativi e regolamentari della Pubblica Amministrazione competente che hanno istituito il finanziamento e ne regolano le modalità di utilizzo. In caso di dubbio interpretativo, non devono agire direttamente, ma sono tenuti a richiedere un parere preventivo al Legale Rappresentante dell'ente.
- 7.6 Il personale dell'ente che effettua pagamenti deve attenersi scrupolosamente alla normativa applicabile.

Art. 8

- 8.1 La *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.
- 8.2 È fatto divieto ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

Art. 9

- 9.1 Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni congregazionali, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 9.2 Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico delle attività gestite dalla *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso*, che è un'organizzazione di tendenza, ed è obbligato ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni non ostacolino l'adempimento dell'obbligo di coerenza con tale tendenza. tendenza e, comunque, manifestino una coerenza di vita con i valori cattolici professati dall'istituto di vita consacrata; in particolare, tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio e nel-

l'abbigliamento. In particolare, la tendenza perseguita dall'Istituto è resa palese dalle sue costituzioni e dalle norme applicative, che pongono in rilievo alcune proposizioni basilari, tra le quali assumono particolare rilevanza, per ciò che attiene al codice etico: «*tutto per amore*» (Costituzioni, 13), in applicazione della quale le opere congregazionali, coniugando evangelizzazione e promozione umana, devono testimoniare stima e rispetto per la dignità di ciascuna persona e la sollecitudine per la sua crescita integrale; «*il nostro distintivo è la carità*» (Costituzioni, 12), in applicazione della quale si è chiamati a fare il bene a tutti, senza distinzione alcuna.

- 9.3 Il personale che a qualsiasi titolo collabora con la *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* deve astenersi dal praticare, suggerire, attuare, consentire o tollerare nelle attività dell'ente pratiche abortive, eugenetiche o eutanasiche di qualsiasi tipo, così come pratiche comportanti manipolazione genetica contrastanti con la dignità della persona o con la tutela del diritto alla vita dal concepimento fino alla morte naturale, uniformandosi al principio di precauzione nell'utilizzo delle biotecnologie.
- 9.4 I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
- 9.5 Ogni persona che usufruisce del servizio della *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Art. 10

- 10.1 I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni congregazionali loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.
- 10.2 La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi strettamente lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività educative e socio-assistenziali, i telefoni cellulari personali.
- 10.3 I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, salvo espressa autorizzazione dei preposti.
- 10.4 Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso*.
- 10.5 Ai dipendenti ammessi all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito: a) il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi, formativi o socio-assistenziali senza l'autorizzazione scritta degli esercenti la

potestà sugli utenti minorenni; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di web-mail; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni; e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza; f) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.

- 10.6 I dipendenti devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e per necessità legate all'attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica loro indirizzati, che un'altra persona, eventualmente da essi stessi designata in via preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla direzione dell'ente quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- 10.7 Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l'autorizzazione preventiva della direzione, come pure di corrispondere con collegamenti telematici personali con gli utenti minorenni dei servizi senza la preventiva autorizzazione scritta di chi esercita su di essi la potestà.

Art. 11

- 11.1 I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.

Art. 12

- 12.1 Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di dipendenti e dei collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al preposto e all'Organo di vigilanza.
- 12.2 Ogni violazione da parte degli altri soggetti di cui all'art. 1 dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza alla Superiora Generale e all'Organo di vigilanza.
- 12.3 Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alla *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* di effettuare un'indagine appropriata.
- 12.4 La *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.
- 12.5 I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Art. 13

- 13.1 La *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.
- 13.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.
- 13.3 Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.
- 13.4 Ogni violazione da parte delle religiose della *Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso* è sanzionata in base al diritto proprio.